


UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Provincia di Trento

C.A.P. 38011 - Via de Campi, 1

■ 0463/850106 - Fax 0463/850096

Cod Fisc. 00343350229

Prot. n. 373

Cavareno, lì 04.05.2016

ORDINANZA numero 11/2016

Oggetto: Disciplina da osservare per gli impianti frutticoli di nuova realizzazione.

IL SINDACO

Vista la recente realizzazione di nuovi impianti frutticoli all'interno del territorio comunale.

Dato atto che la gran parte del territorio a uso agricolo del comune di Cavareno è in area agricola di pregio ed è attualmente coltivata a foraggio o colture orticole per autoconsumo.

Il patto strategico di sviluppo del Patto Territoriale dell'Alta Valle di Non nell'analisi della situazione socio-economica, ha evidenziato una buona diversificazione delle attività economiche della zona e, particolarmente per il comune di Cavareno, un alto tasso di ricettività importante per tutta l'attività turistica dell'Alta Valle. La vocazione turistica di Cavareno costituisce uno dei principali fattori economici della nostra realtà socio-economica della nostra realtà, risultato che per essere mantenuto e possibilmente incrementato deve trarne un naturale positivo sviluppo dall'integrazione con un'agricoltura zootecnica per migliorare l'offerta con prodotti di alta qualità, e soprattutto con il rispetto del paesaggio definito un insostituibile "bene di tutti" anche dalla stessa "Convenzione Europea del Paesaggio".

Dato atto che si rende opportuno e necessario regolamentare ulteriormente la disciplina delle coltivazioni agricole e, in particolare, la realizzazione di nuovi impianti frutticoli.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Cavareno si prefigge di salvaguardare il territorio di competenza dall'espandersi delle colture intensive (melo, ciliegio, piccoli frutti, ecc...) con l'obiettivo di conservare un ambiente ancora integro che non va deturpato da palificazioni in cemento, reti, serre e teli antigrandine, ombreggianti, ecc...

Rilevata l'urgenza e contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della pubblica amministrazione.

Valutata la necessità di chiarire il concetto di tunnel leggero e tunnel pesante in attesa del nuovo regolamento della L.P. 15/2015, in quanto le condizioni e criteri per la realizzazione dei tunnel già definite dal DPR 8/03/2010 fanno riferimento all'articolo 98 della vecchia legge urbanistica 1/2008, oggi non più in vigore.

Considerato che l'amministrazione comunale si sta attivando per predisporre una variante al PRG finalizzata a garantire una maggiore tutela del paesaggio e che, in data 06.05.2016, sarà pubblicato su un quotidiano locale e all'albo comunale, nonché sul sito internet comunale, l'avviso preliminare previsto ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.P. 15/2015.

Visto il Regolamento in vigore per l'utilizzo di prodotti fitosanitari e la disciplina delle coltivazioni agricole.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di ordinare che la realizzazione di nuovi impianti frutticoli dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- divieto di realizzare palificate in cemento e/o acciaio e/o altro materiale similare;
- divieto di posare reti antigrandine;
- divieto di realizzare serre a tunnel permanenti.

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e successive modificazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Rilevato che il presente provvedimento sarà reso noto con pubblicazione all'albo.

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento.

Visto il T.U.LL.R R.O.C. approvato con D.P.R. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il nuovo Statuto comunale.

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza.

ORDINA

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al giorno 30.06.2016, che la realizzazione di nuovi impianti frutticoli melo, ciliegio, piccoli frutti, ecc... dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- divieto di realizzare palificate in cemento e/o acciaio e/o altro materiale similare;
- divieto di posare reti antigrandine;
- divieto di realizzare serre a tunnel permanenti.

DEMANDA

Al Corpo di polizia Locale Alta Val di Non con sede in Fondo (Tn), e alla stazione dei carabinieri di Cavareno, territorialmente competente, la verifica del puntuale rispetto del presente provvedimento.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 e 16 della legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni stabilita nella somma non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00).

In caso di accertamento delle violazioni al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale ordina al trasgressore l'immediata rimessa in pristino e, in caso d'inerzia, qualora ne sussistano i presupposti potrà intervenire d'ufficio a spese dello stesso trasgressore.

Si comunichi al:

- Corpo di polizia Locale Alta Val di Non con sede in Fondo;
- Stazione dei Carabinieri di Cavareno (TN);
- Ufficio tecnico comunale.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio.

AVVERTE ALTRESI

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento.

Il Sindaco
Gilberto Zani



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zani".